-7928/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/01/2013

SENTENZA N. 254/2013

REGISTRO GENERALE N. 33383/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SEVERO CHIEFFI	- Presidente -
Dott.	LUIGI PIETRO CAIAZZO	- Consigliere -
Dott.	MARCELLO ROMBOLA'	- Rel. Consigliere -
Dott.	GIUSEPPE LOCATELLI	- Consigliere -
Dott.	MONICA BONI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STOJANOVIC MARINA N. IL 01/12/1986

avverso l'ordinanza n. 2973/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 06/07/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA';

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 6/7/12 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Stojanovic Marina avverso la sentenza 30/1/09 del Tribunale di Como. Ciò per l'assoluta genericità dei motivi di impugnazione, riguardanti la misura eccessiva della pena in relazione alle pur concesse attenuanti generiche. Gli atti erano comunque trasmessi al giudice dell'esecuzione per l'eventuale declaratoria ex art. 673 cpp in ordine a due dei reati giudicati (ex artt. 14.5-ter e 6 d.lgs. 286/98).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge per vizio di motivazione in ordine all'art. 581, co. 1, lett. c, cpp: i motivi di appello erano espressamente e legittimamente fondati sulle disagiate condizioni sociali dell'imputata ed il giudice di appello, disattendendoli *de plano* (a fini evidentemente deflattivi, neutralizzando il decorso del tempo), aveva anticipato il giudizio, che avrebbe potuto e dovuto essere formulato solo previo contraddittorio. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo che le quelle del ricorrente si risolvessero in censure di fatto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. La norma citata dell'art. 581 co. 1 lett. c cpp prevede espressamente che i motivi di impugnazione debbano essere specifici sia nelle ragioni di diritto che in quelle di fatto. Nel caso in esame ciò non è stato, un mero richiamo alle disagiate condizioni economiche dell'imputata non potendosi definire un motivo specifico (al fine di ulteriormente mitigare il trattamento sanzionatorio) e legittima, pertanto, l'applicazione da parte del giudice dell'impugnazione del 2° co. dell'art. 591 cpp che consente anche d'ufficio la dichiarazione di inammissibilità. Essa comunque ha di fatto riguardato il solo reato di cui al capo B (false dichiarazioni continuate a un pubblico ufficiale sull'identità o le qualità personali), per gli altri due (capi A e C), relativi alla legge sull'immigrazione clandestina (violazione dello straniero dell'ordine di rimpatrio e mancata esibizione di documenti di identificazione), gli atti essendo stati correttamente trasmessi al giudice dell'esecuzione per l'eventuale declaratoria di revoca della condanna per *abolitio criminis* (a ragione della giurisprudenza in materia da ultimo affermatasi nel nostro ordinamento).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una proporzionata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).

Pqm

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Roma, 22/1/13

Il Cons. est.

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

1 8 FEB. 2013

IL CANCELLIERE
Stefania Faiella

Il Presidente